



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

*SETTORE Servizi Sociali, Servizi Alla Persona, Pubblica Istruzione, Associazionismo,
Politiche Giovanili e Pari Opportunità*

REGOLAMENTO “COMMISSIONE CONSILIARE PER LE PARI OPPORTUNITÀ CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE DISEGUAGLIANZE”

Approvato con D.C.C. n.40 del 19.10.2018

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. In attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana, dalla direttiva 2010/41/UE dell'Unione Europea "Parità di Trattamento tra uomini e donne che svolgono attività autonoma", dall' art.21 della "Carta dei Diritti Fondamentali", dagli artt.3 e 13 del "Trattato di Amsterdam 1997" e dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Leverano la Commissione Consiliare per le Pari Opportunità contro la discriminazione e le diseguaglianze".
2. La Commissione è un organo permanente consultivo e propositivo a supporto del Consiglio Comunale che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta.
3. La Commissione promuove l'inclusione attraverso iniziative di sensibilizzazione volte a contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori.
4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con gli amministratori e i consiglieri comunali, e attraverso uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze presenti sul territorio, nel rispetto dello Statuto Comunale.

ART. 2 – PARI OPPORTUNITA’- DEFINIZIONE

Per pari opportunità si intendono le politiche e le azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni legate al genere, delle discriminazioni legate alla disabilità, delle discriminazioni su base etnica, religiosa e culturale, delle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, delle discriminazioni per età e delle discriminazioni multiple.

ART. 3 - FINALITA’

1. La Commissione per le Pari Opportunità formula le proposte al Consiglio Comunale e dà l'impulso all'attività amministrativa in ordine a misure, progetti e interventi specificamente rivolti alla realizzazione di condizioni di parità fra tutti i soggetti che possono essere oggetto di discriminazione, accrescendo la consapevolezza sui diritti di uguaglianza indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o convinzioni personali, da disabilità, dall'età, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

2. La Commissione opera per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, alla promozione di una cultura di pari condizione nonché alla creazione di opportunità di sostanziale uguaglianza per la crescita e lo sviluppo delle potenzialità di ogni persona.

4. La Commissione favorisce e valorizza le diversità e le parità, evidenziando il contributo positivo che tutti possono dare alla società.

5. La Commissione inoltre persegue la finalità:

- di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne e le minoranze che subiscono discriminazioni di vario genere;

- di promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza generata da essi, favorendo buone relazioni tra tutti i membri della società, con un'attenzione particolare dei giovani.

ART. 4 – COMPETENZE

La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di pari opportunità:

- a) Promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne e dei soggetti vittime di discriminazioni nel territorio comunale, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni.
- b) Esprime pareri e proposte su progetti e atti amministrativi programmatori comunali che investono la condizione dei soggetti vittime di discriminazione.
- c) Opera per favorire l'accesso delle donne e i soggetti vittime di discriminazione nel mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale degli stessi, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie e alle competenze del Consiglio Comunale.
- d) Sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.
- e) Attraverso il Consiglio Comunale:
 - promuove iniziative che favoriscano la cultura della diversità.
 - attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale.
- f) Favorisce l'informazione e la conoscenza relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazione.
- g) Favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo locale, ma anche nazionale, comunitario ed extra comunitario per rendere operante il diritto alla diversità, e per promuovere scambi di esperienze, e di elaborazione di proposte.
- h) Attua interventi volti a creare memoria storica dei progetti realizzati del corso della consiliatura.
- i) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Gli uffici dell'amministrazione comunale sono tenuti a fornire, su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.

ART. 5 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da un numero massimo di 5 membri, nominati dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri Comunali, con diritto di assegnazione delle presenze, stabilito come di seguito:

1. Gruppo Consiliare di maggioranza: 3 membri;

2. Gruppo Consiliare di minoranza: 2 membri.

L'individuazione dei nominativi avviene per votazione a scrutinio segreto e separata dei membri di ciascun gruppo, i quali possono esprimere un unico nominativo. In caso di parità di voto, ovvero in assenza di preferenze, prevalgono i consiglieri più anziani. Il Sindaco ha diritto di voto, con il gruppo di maggioranza al quale dichiara di aderire, ma non può essere nominato.

2. La Commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione, di consultazione con:

- 1. Commissione per le Pari Opportunità dell'amministrazione Provinciale di Lecce;
- 2. Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
- 3. Commissione Nazionale per le Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 4. Analoghe Commissioni o Associazioni che si occupano delle condizioni femminili.

Inoltre la Commissione, ove lo ritenga utile, può avviare ulteriori collaborazioni con soggetti esterni al Consiglio Comunale quali associazioni presenti sul territorio, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle organizzazioni politiche rappresentate in consiglio comunale e dalle Istituzioni pubbliche del territorio, aventi come finalità e/o compiti la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e la promozione delle pari opportunità.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, consentirà ai soggetti di cui sopra, la partecipazione alle proprie sedute, con funzione consultiva e propositiva, senza diritto di voto.

I criteri utilizzati per la scelta delle collaborazioni esterne devono tener conto delle specifica cultura acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo e nell'impegno contro ogni forma di discriminazione, garantendo, inoltre, una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale e politico, della comunicazione, della cultura, della famiglia, e, per quanto possibile la rappresentatività di tutte le fasce di età.

3. La Commissione si insedia formalmente con nomina del Consiglio Comunale.

4. La durata in carica della Commissione è legata ed uniformata a quella del mandato amministrativo degli organi di governo in carica dell'ente. Il componente assente senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive decade dall'incarico, ove non giustifichi tale circostanza.

5. In caso di dimissione o decadenza, il Consiglio Comunale procederà alla sostituzione.

Art. 6 PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima seduta, convocata dall'Assessore alle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge nel proprio seno un presidente.

2. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti nominati.

3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale in ambito pubblico e mantiene i rapporti con l'esterno. Convoca, presiede la commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.

4. La Commissione, con le stesse modalità, può eleggere un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di temporanea assenza.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce di norma ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente o un terzo dei componenti.

2. Le riunioni, di norma, non sono pubbliche ed hanno luogo presso la sede del Comune.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

4. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale,

Dirigenti e responsabili di servizio, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.

5. La Commissione decide con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto dei presenti.

7. La Commissione nomina, all'inizio di ogni incontro tra i componenti un/una segretario/a che redige il verbale e registra le presenze. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, è approvato nella seduta successiva.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione invia al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

1. Le iniziative della Commissione trovano copertura nel capitolo di bilancio appositamente istituito per finanziare, nonché in eventuali fondi regionali, statali o europei.

2. La Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno definisce il programma generale delle attività e redige il relativo preventivo di spesa che presenta al Consiglio Comunale contestualmente ad una relazione economico sull'attività svolta.

3. La partecipazione alle sedute ed ai lavori della Commissione è svolta a titolo gratuito.

ART.9 –RINVIO A NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ART. 10 –MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento, nonché le eventuali integrazioni competono al Consiglio Comunale.

2. La Commissione per le Pari Opportunità può formulare proposte di modifica e di integrazioni delle norme regolamentari con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati alla commissione stessa.

ART.11- PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Presente regolarmente sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo <http://www.comune.leverano.le.it-canale> d'accesso sezione “ Regolamenti” e reso disponibile presso il settore Servizi Sociali del Comune. Lo stesso entrerà in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.